Documento firmato digitalmente
Il Relatore
DOROTEA QUARTARARO

Il Presidente
FLAVIO RAMPELLO

Sentenza n. 7733/2022
Depositato il 07/11/2022
Il Segretario
GIUSEPPE MARCO RUSSO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di CATANIA Sezione 14, riunita in udienza il 23/09/2022 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
RAMPELLO FLAVIO, Presidente
QUARTARARO DOROTEA, Relatore
BARBAGALLO SALVATORE, Giudice

in data 23/09/2022 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. [redacted] depositato il [redacted]

proposto da

[redacted]

Difeso da
Salvatore Traina - [redacted]

ed elettivamente domiciliato presso salvatore.traina@pec.ordineavvocaticatania.it

contro

Comune di Catania

elettivamente domiciliato presso comune.catania@pec.it

A.t.i. - Conc. Risc. Entrate Comune Di Catania - Via Adriano Olivetti 7 38122 Trento TN

Difeso da
[redacted]

ed elettivamente domiciliato presso [redacted]

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- ING PAGAMENTO n. [redacted] TOSAP (COMUNALE-PROVINCIALE) 2017

a seguito di discussione in camera di consiglio

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: come in atti

Resistente/Appellato: come in atti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato l'8.1.2019, [redacted] chiedeva dichiararsi non dovuta la somma di €. [redacted] di cui all'ingiunzione di pagamento, notificatagli in data 21.6.2018, a titolo di mancato/parziale versamento dell'imposta TOSAP relativa all'annualità 2013.

Eccepiva l'illegittimità ed infondatezza della richiesta delle somme di cui all'ingiunzione di pagamento impugnata per assoluta genericità della descrizione, carenza di motivazione e intervenuta decadenza del titolo esecutivo perchè tardivamente notificato.

Costituitasi in giudizio, MUNICIPIA s.p.a. (già ENGINEERING TRIBUTI s.p.a) chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e, comunque, il rigetto dello stesso, con spese e compensi.

Il Comune di Catania non si costituiva in giudizio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e va accolto.

Invero, Municipia spa, costituendosi in giudizio ha affermato che il ricorrente non avrebbe impugnato l'avviso di accertamento n. [redacted] del 12.11.2015, assuntivamente notificato il 9.12.2015.

Tuttavia, tale documento non risulta prodotto agli atti del giudizio,sicchè va conseguentemente accolta l'eccezione di decadenza formulata da parte ricorrente.

Atteso il tenore della decisione, vanno compensate tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso.

Compensa tra le parti le spese di giudizio.